

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO DEL PENSIERO POSITIVO

## Titolo I Costituzione – Sede – Durata – Scopi

### - Costituzione – Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, e degli articoli 36 e seguenti del codice Civile, un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO DEL PENSIERO POSITIVO" di Viale Regina Margherita 28, Milano.

### Art. 2

L'associazione si riserva di aderire ad una o più Associazioni nazionali riconosciute quali enti assistenziali ed eventualmente quali enti di promozione culturale e potrà usufruire delle relative facilitazioni di legge derivanti dalla/dalle adesioni alla/agli enti scelti.

Su delibera del Consiglio Direttivo, essa potrà decidere di aderire a consorzi, cooperative ed altre associazioni, la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

### - Sede sociale – Art. 3

La sede sociale è a Milano in viale Regina Margherita al n. 28. L'associazione, in aggiunta alla sua sede legale, potrà istituire sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale e, quando le condizioni lo consentano, istituire delle sezioni soci, disciplinate da apposito regolamento, da approvarsi da parte dell'assemblea generale dei soci.

### - Durata – Art. 4

L'associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### - Scopi generali dell'Associazione – Art. 5

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. Essa essendo la depositaria dei principi, della filosofia e delle tecniche del Pensiero Positivo ha nei suoi scopi principali:

- a) la conoscenza, almeno teorica, delle capacità e delle potenzialità – non ancora completamente accettate dalla scienza ufficiale – che l'uomo possiede ma raramente mette in atto o adopera consapevolmente, anche attraverso la costituzione di un'accademia di formazione, ricerca e studio, sotto il nome di "Accademia del Pensiero Positivo";
- b) Il contributo al pensiero ed alle ricerche di tutti coloro che, condividendo gli stessi ideali, vogliono aiutare l'uomo a conoscere meglio la propria realtà fisica insieme a quella psichica, spirituale ed ambientale;
- c) La promozione, a mezzo di conferenze, seminari, pubblicazioni e l'organizzazione di eventi speciali, attraverso gli studi e le ricerche che le varie discipline scientifiche e metafisiche conducono;
- d) L'acquisizione del sapere, del know how, dei risultati di ricerca da trasmettere ai futuri docenti, affinché possano essere "i depositari della conoscenza, delle filosofie e delle tecniche della evoluzione personale e spirituale e più particolare del "Pensiero Positivo";

- e) La diffusione in particolare di tutte le materie e i rami psicologici, analitici, spirituali e culturali inerenti alla corrente del cosiddetto Pensiero Positivo e come tale ampiamente documentata da una cultura letteraria, scientifica ed umanistica;
- f) La possibilità da parte dei soci e degli aderenti all'associazione di arricchire la propria competenza e consapevolezza attraverso delle esperienze collettive in workshop e seminari tenuti dai massimi esponenti europei e mondiali;
- g) Approfondimenti personalizzati per i soci presso le proprie sedi, ai concetti del pensiero Positivo in genere e dell'autostima, dell'evoluzione spirituale e personale e dell'identità psicosomatica in particolare;
- h) La promozione dell'evoluzione spirituale e personale dei propri associati attraverso le attività esercitate in seminari residenziali organizzati da altri gruppi o istituzioni come al punto c);
- i) La pubblicazione e la diffusione di un periodico dalla stessa realizzato.

L'associazione, al fine di raggiungere gli scopi sopraindicati, potrà inoltre:

- organizzare in proprio e per conto di terzi conferenze, corsi di formazione ed informazione, congressi su qualsiasi tema ed argomento, patrocinare e/o sponsorizzare gratuitamente manifestazioni in genere, comunque attinenti, connesse e collegate con gli scopi associativi.

Per il raggiungimento dei suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'associazione potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, anche aderendo ad iniziative similari realizzate da terzi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto dell'associazione.

#### - Caratteristiche dell'Associazione - Art. 6

- a) l'associazione è un istituto unitario ed autonomo, a carattere volontario; non ha finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l'esperienza del pensiero positivo come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale; è amministrativamente indipendente.
- b) gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione, sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- c) con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari dei soci.
- d) l'associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
- e) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli organismi in cui si articola l'associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
- f) L'Associazione si finanzia con:
  - le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
  - eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
  - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
  - i proventi di gestione;
  - ogni altro provento comunque conseguito.

## **Art. 7**

Il fondo di costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente associazione.

## **Titolo II Soci Art. 8**

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, giuridiche, ed enti che condividono gli scopi di cui all'Articolo 5 del presente statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi quali:

1) Soci Costituenti:

a) coloro i quali partecipano, anche economicamente, alla costituzione dell'associazione, fornendo il fondo di dotazione iniziale e assumendo le prime cariche all'interno dell'Associazione;

2) Soci Benemeriti:

a) coloro i quali hanno partecipato e/o partecipano attivamente alla vita dell'Istituto con dedizione e da almeno (e/o per almeno) 10 anni; la qualifica di socio benemerito viene conferita dall'Assemblea ordinaria dell'Associazione, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, viene conferita a vita e a futura memoria; vista la sua natura non richiede il versamento di una quota annuale;

3) Soci Benefattori:

a) coloro i quali chiedono di aderire all'associazione per partecipare alla stessa ed aderire alle iniziative dalla stessa proposte, provvedendo ad effettuare una congrua donazione all'associazione, che permetterà loro di acquisire il diritto ad essere considerati soci vitalizi della stessa; il socio ordinario ha diritto ad accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei soci senza alcuna limitazione, godendo anche di alcune agevolazioni che verranno determinate di volta in volta dal consiglio direttivo, tali agevolazioni saranno maggiori rispetto a quelle concesse ai soci ordinari e sostenitori.

4) Soci Sostenitori:

a) coloro i quali chiedono di aderire all'associazione per partecipare alla stessa ed aderire alle iniziative dalla stessa proposte, provvedendo ad effettuare il versamento di una adeguata quota annuale; il socio sostenitore ha diritto ad accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei soci senza alcuna limitazione, godendo anche di alcune agevolazioni che verranno determinate di volta in volta dal consiglio direttivo, tali agevolazioni saranno maggiori rispetto a quelle concesse ai soci ordinari.

5) Soci Ordinari:

a) coloro i quali chiedono di aderire all'associazione per partecipare alla vita sociale della stessa ed aderire a tutte le iniziative dalla stessa proposte, provvedendo ad effettuare il versamento della quota annuale; il socio ordinario ha diritto ad accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei soci senza alcuna limitazione, godendo anche di alcune agevolazioni che verranno determinate di volta in volta dal consiglio direttivo.

## **Art. 9**

Le persone fisiche che intendono diventare soci dovranno presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto o con richiesta contenente le seguenti indicazioni;

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) tipo di associazione scelta (socio ordinario, benefattore, sostenitore, donatore);
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le persone giuridiche e gli Enti che intendono diventare soci, dovranno presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante contenente, oltre alle indicazioni di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, anche quelle della rispettiva denominazione e sede sociale, corredate da estratto della deliberazione del rispettivo organo sociale competente, dalle quali risulti la decisione di richiedere l'ammissione, con l'accettazione del presente statuto ed il tipo di adesione all'associazione scelta.

L'adesione all'associazione del nuovo socio si intenderà concretizzata al momento del versamento della quota sottoscritta e pertanto il nuovo socio potrà accedere immediatamente ai servizi offerti ai soci dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva comunque la facoltà di vagliare le domande pervenute e se queste conterranno i requisiti di idoneità richiesti le stesse si intenderanno accettate, mentre nel caso in cui la domanda a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo non venisse accettata, al socio richiedente verrà restituita la quota di associazione versata.

L'ammissione del nuovo socio diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, solo dopo che da parte dello stesso sia stato effettuato il versamento della quota, la cui entità è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Trascorsi due mesi dalla data di comunicazione di ammissione, in caso di mancato versamento della quota annuale, la delibera diverrà inefficace.

La quota associativa non è trasmissibile se non per causa di morte; si esclude espressamente la rivalutazione della stessa.

## **Art. 10**

I soci sono tenuti, oltre che al pagamento della quota sociale deciso dal Consiglio, anche all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

## **Titolo III** **Scioglimento del rapporto sociale** **Art. 11**

Per le persone fisiche la qualifica di socio si perde per decesso e dimissioni, mentre le persone giuridiche perdono la qualifica in caso di scioglimento e/o messa in liquidazione della stessa e per dimissioni.

Le quote sono intrasmissibili.

I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

Inoltre, tutti i soci possono essere rispettivamente sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- c) qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

## **Titolo IV** **Organi dell'Associazione**

## Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

## L'Assemblea

### Art. 13

- a) L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
  - b) nell'Assemblea ogni associato sia esso persona fisica e7o giuridica ha diritto ad un voto.
  - c) All'Assemblea possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
  - d) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente ed in caso di Loro impedimento, dal socio più anziano presente all'Assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e pubblicizzate con affissioni all'Albo per almeno dieci giorni.
  - e) L'Assemblea ordinaria:
    - dalla seconda elezione in poi, nomina i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
    - approva il Bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto patrimoniale;
    - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
    - ratifica la proposta di costituzione di sezioni e di altri organismi presentata da terzi soci, decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
    - decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori contabili;
    - esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, approvati dal consiglio direttivo.
- L'Assemblea Straordinaria:
- apporta le modifiche di Statuto;
  - delibera lo scioglimento dell'Associazione.
- f) Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e sono valide le delibere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti;
  - g) in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto in merito allo scioglimento dell'Associazione.
  - h) la seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo la prima.

- i) Per quanto riguarda l'Assemblea Straordinaria (presenze e maggioranze richieste in prima e seconda convocazione sia per le modifiche statutarie che per lo scioglimento dell'associazione) si rinvia agli artt. 23 e 24 del presente statuto.
- j) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 8 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione nonché l'ordine del giorno in discussione. È data facoltà al Consiglio direttivo di convocare l'Assemblea anche a mezzo di idonea comunicazione scritta da inviarsi a quanti non frequentano abitualmente la sede dell'Istituto, in modo di garantire a tutti l'effettiva possibilità di partecipare all'Assemblea.
- m) l'assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/5 della base sociale o su richiesta del Collegio Sindacale espresso all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro otto giorni dalla data in cui viene richiesta.
- n) le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, in caso di presenza di problemi e/o esigenze particolari.
- o) l'Assemblea, per il rinnovo delle cariche dell'Associazione, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, ed il numero dei componenti il Collegio dei sindaci Revisori (tre effettivi ed eventualmente due supplenti) ed il numero dei componenti il Collegio dei Probiviri (tre effettivi e due eventualmente supplenti). Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà determinato e sulla base dell'entità numerica del corpo sociale ed in base al numero delle sezioni specializzate e/o dei gruppi di interesse istituiti.
- p) le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale e secondo quanto previsto dalla lettera n) del presente articolo.
- q) il Presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
- r) la prima riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza, dal secondo e così via. Fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

## **Il Consiglio Direttivo**

### **Art. 14**

- a) sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sette giorni solari. Per le cariche che comportino responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che abbiano raggiunto la maggiore età.
- b) il Consiglio direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente;
  - uno o più Vice Presidenti;
  - il Segretario;
  - l'Amministratore, anche affidando la carica al Presidente o al Vice Presidente o al Segretario, nel caso venga deliberato e il consiglio direttivo è composto da tre membri.
- c) il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; inoltre, fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.

- d) il Consiglio Direttivo, per compiti operativo nelle sezioni speciali, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- e) il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.
- f) il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, tre anni. Gli eletti alla carica sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.  
Nel primo periodo successivo alla costituzione, il componente dimissionario verrà sostituito mediante elezione effettuata dall'assemblea ordinaria convocata a temine di Statuto.
- g) il Consigliere che, salvo che per giustificato motivo, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
- h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta a trimestre, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori.
- i) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza per impedimento o indisponibilità, da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
- l) Il Consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone alla Assemblea;
  - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
  - decide l'importo delle diverse quote associative annue;
  - decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi forniti ai soci;
  - propone all'assemblea il regolamento interno dell'Associazione;
  - definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
  - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
  - decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività sociali sul territorio e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
  - Predispone il Bilancio Consuntivo e preventivo ed il Rendiconto Patrimoniale.
- m) il Consiglio Direttivo è tenuto a stendere un verbale sommario della riunione di Consiglio.

### **Il Presidente Art. 15**

- a) – Rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mazzo di suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  - cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.
  - Presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- b) Un Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

- c) il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di questi.
- d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla prima riunione.

### **Il Collegio dei Revisori Contabili**

#### **Art. 16**

- a) Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di membri effettivi e (se necessario) supplenti.
- b) Il numero complessivo dei membri (chiamati anche "Sindaci") è di 3 (tre) effettivi e di 2 (due) supplenti.
- c) I Sindaci durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
- d) Il Collegio dei Revisori Contabili elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
- e) Il Collegio dei Revisori Contabili ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e preventivo e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, relazioni che verranno preventivamente consegnate al Consiglio Direttivo.
- f) i Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- g) il Consiglio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.
- h) norma transitoria: l'Assemblea si riserva di non nominare il Collegio dei Sindaci Revisori se non previsto dalla legislazione vigente.

### **Il Collegio dei Probiviri**

#### **Art. 17**

- a) Il Collegio dei probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e (se necessario) di 2 (due) membri supplenti.
- b) Il Collegio dei Probiviri dura in carica e viene eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.
- c) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di derimere eventuali contrasti interni alla Associazione.
- d) Il Collegio dei probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
- e) Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all'Assemblea.
- f) I soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio che non siano i Probiviri e l'Assemblea dei Soci.
- g) norma transitoria: l'Assemblea si riserva di non nominare il Collegio dei Probiviri se non previsto dalla legislazione vigente.

## **Dimissioni dagli organi sociali**

### **Art. 18**

- a) le dimissioni da organismi, incarichi, e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- b) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al presidente dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
- c) Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei probiviri devono essere inviate al rispettivo Collegio. Spetta al Presidente del Collegio, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni intervenute.

## **Gratuità degli incarichi**

### **Art. 19**

- a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e degli Organi delle sezioni o gruppi o gli incarichi svolti da soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
- b) Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel Bilancio dell'Associazione.

## **Titolo V**

### **Il Patrimonio sociale – Gestione sociale**

#### **Art. 20**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da :

- a) proventi da tesseramento e quote sociali;
- b) eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione,
- c) eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- d) proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- e) donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che possono limitare l'autonomia dell'Associazione;
- f) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- g) dal fondo riserve.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Esercizi sociali**

### **Art. 21**

- a) l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- b) alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige i Bilanci Consuntivi ed il Rendiconto Patrimoniale, nonché il Bilancio Preventivo che devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.  
Il Rendiconto dovrà essere messo a disposizione degli Associati presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea. Gli associati potranno sempre consultare liberamente i libri sociali.

**Responsabilità Amministrative**  
**Art. 22**

- a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente, è necessaria quella del Segretario, se diverso dal Presidente.
- b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.

**Titolo VI**  
**Disposizioni generali**  
**Modifiche statutarie**  
**Art. 23**

- a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea.
- b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purchè questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con il voto favorevole del 75% dei presenti all'Assemblea. Eventualmente in terza convocazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- b) Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

**Scioglimento dell'Associazione**  
**Art. 24**

- a) Lo scioglimento dell'associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea purchè questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale, sia in prima che in seconda convocazione. Eventualmente, in terza convocazione lo scioglimento può avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- b) il caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e comunque a fini di utilità generale.
- c) la scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'associazione.

**Rinvio al Codice Civile ad a norme**  
**Contenute in statuti e regolamenti**  
**Di enti ed Associazioni nazionali**  
**Ai quali l'associazione potrà aderire.**

**Art. 25**

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle altre Leggi viventi in materia di Associazioni e le norme contenute nello Statuto Nazionale dell'ENDAS e nel regolamento nazionale dei CRAS.

Milano, 9 febbraio 1999